

- CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE
PROCEDURA SEMPLIFICATA.

Art. 1

Finalità e oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l’individuazione di un’ Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per figure professionali con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo di lavoro nazionale – Comparto Sanità – da impiegare con Contratto di somministrazione a tempo determinato presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’ utilizzatore , per il potenziamento dell’attività dell’Azienda Ospedaliera, allo stato non fronteggiabili con proprio personale dipendente. L’Ospedale prevede l’impiego in questa prima fase, del seguente personale da avviare :

n° 7 Unità Cat. B – Ruolo Amministrativo
n° 3 Unità Cat. C – Ruolo Amministrativo
del C.C.N.L. Comparto Sanità.

Le singole forniture di somministrazione lavoro saranno richieste di volta in volta all’Agenzia che risulterà aggiudicataria.

Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale. In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente Contratto, l’Impresa aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera, una o più somministrazioni singole o plurime esclusivamente finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività istituzionale della stessa Azienda Ospedaliera.

Art. 2

Importo e Durata

L’importo complessivo del Contratto stimato è di € 190.000,00 oltre IVA 20%.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. L’Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, è libera di richiedere prestazioni per un importo complessivo inferiore al valore indicato, senza alcun limite percentuale e senza oneri per l’Amministrazione nei confronti della ditta, mentre la ditta si impegna a fornire prestazioni per un importo superiore fino al 20% di quello indicato.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva ad avrà validità di mesi 18, con possibilità di interruzione al compimento anche dopo dodici mesi dall'inizio del contratto senza che l'aggiudicatario abbia nulla da eccepire.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

Art. 3

Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per Legge.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta all'Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e s.m.i.

Art. 4

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla ricerca delle singole forniture di lavoro all'Agenzia, mediante apposita richiesta scritta del Responsabile, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.
- 2) L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) sede ed orario di lavoro;
 - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.
- 3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
- 4) L'Attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- 5) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 2.

- 6) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 7) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- 8) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
- 9) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.
- 10) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione.
- 11) L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e s.m.i.
- 12) Il personale richiesto dall'Amministrazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- 13) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle Società di somministrazione di lavoro temporaneo. Il lavoratore ha il diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 5

Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

Il moltiplicatore indicato nell'offerta, da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Detto moltiplicatore, opportunamente valorizzato in termini assoluti, dall'inizio del tredicesimo mese contrattualizzato, sarà sottoposto a revisione a norma dell'Art. 115 D.Lgs 163/2006.

L'Amministrazione Ospedaliera si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal costo onnicomprensivo del lavoro conseguente all'applicazione del Ccnl di riferimento e degli obblighi di legge in materia di somministrazione di lavoro, oltre IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo di lavoro determinate dai Contratti Collettivi di riferimento e degli integrativi di settore.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'Amministrazione, in persona del Dirigente Competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente lavorate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuate da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione dell'assenza lavoratore ed a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di assenza, per la quale le norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro giorni 60 dalla data della fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore; decorso il suddetto termine, saranno applicati interessi nella misura legale tempo per tempo vigenti.

Art. 6

Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 7

Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione, in caso di inadempienza dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 8

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 9

Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art.10 Cauzione definitiva

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'Art. 113 del D. Lgs. n°163 del 12 aprile 2006.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, prima della stipula del contratto. Qualora l'Amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'Amministrazione.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto o quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 11 Contratto

La stipula del contratto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese per la stipula del contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 12 Risoluzione del contratto e penalità

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente Art. 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente Art. 10.

In caso di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 13
Recesso del contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria

Il recesso del contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 14
Osservanza di norme e regolamenti

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999 n° 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n° 30 ed al D. Lgs. n° 276 del 2003.

Art. 15
Divieto di subaffidamento

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subaffidare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 16
Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

Art. 17
Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Tutte le comunicazioni tra le parti, oltre all'offerta, saranno in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.